



# Comune di Castelfiorentino

SINDACO  
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACALE N. 80 / 2023**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO NEL CENTRO STORICO ED AREA STAZIONE**

## IL SINDACO

### VISTI:

il comma 5 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalle legge 18 aprile 2017, n. 48: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)”*;

### CONSIDERATO:

nonostante gli interventi delle Forze dell'ordine tesi a far rispettare quanto previsto ex lege, risultano ancora presenti, soprattutto nel centro storico cittadino e nell'area stazione ferroviaria, fenomeni che contrastano col decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi sui gradini, sui piedistalli delle statue, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici ovvero nell'utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco);

che tali condotte, oltre che contrarie al pubblico decoro, costituiscono di fatto un impedimento alla accessibilità per gli altri cittadini ed utilizzatori (turisti, pendolari, fruitori della città) di spazi pubblici e privati quali arredi urbani, gradini di accesso, soglie e quant'altro, con pregiudizio della libera fruibilità da parte di tutti o dei legittimi proprietari e della vivibilità urbana nel suo complesso;

che tali fenomeni, avvenendo prevalentemente nelle aree ove sono presenti infrastrutture di trasporto pubblico (stazione delle Ferrovie, stazione dei bus urbani ed extraurbani), costituiscono anche un danno all'immagine della città e suscitano la percezione di incuria della città stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico castellano intraprese e sostenute dall'Amministrazione Comunale.

che tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti ed un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, tale da dover ricorrere sovente ad in-

terventi straordinari di pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività, onde evitare un pregiudizio alla salute, all'igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici;

che le condotte di cui sopra, che si verificano anche in orario notturno ed in forma sempre più massiccia, determinano anche una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

che i fenomeni sopra descritti hanno richiesto plurimi interventi da parte delle Autorità preposte alla pubblica sicurezza; interventi volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti e che hanno riscontrato un limite nella carenza di specifiche disposizioni volte a determinare e sanzionare le condotte comportanti degrado del territorio;

che, pertanto, al fine di ridurre le condotte di cui sopra entro margini che consentano di evitare il degrado e l'incuria, si rende necessario l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dall'art. 50 del TUEL;

**RICORDATO** che, con nota prot. n. 11677 del 29/06/2023, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54, co. 4, del D.LGS 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.

### **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, **a decorrere dal giorno 03.07.2023 e fino al giorno 31.12.2023 (compreso), nel centro storico alto e basso di Castelfiorentino e nelle zone attigue alla stazione.** Nelle aree di cui sopra si intendono compresi anche le gradinate delle Chiese e del Palazzo comunale;

### **E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE**

Di sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, sui gradini dei piedistalli della statue e dei monumenti, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici/esercizi pubblici e privati purchè attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi, sugli arredi urbani (comprese le rastrelliere per le biciclette).

Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine o sulle sedie e nelle aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate dall'occupazione di suolo pubblico.

E' vietato altresì sdraiarsi e dormire sulle panchine pubbliche ovvero bivaccare nelle aree pubbliche ed in quelle soggette a uso pubblico o a pubblico passaggio.

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai titolari degli esercizi commerciali che insistono nell'area di applicazione della presente ordinanza di esporre in vetrina, e comunque in maniera ben visibile dal pubblico all'esterno, l'avviso recante la sintesi dei divieti contemplati dalla presente ordinanza oltre che di dissuadere la clientela da ogni comportamento contrario alla presente ordinanza.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 (PMR fin d'ora stabilito in € 100,00 oltre spese di notifica), cui si accompagnano i provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 Legge 48/2017 a carico degli autori.

Si applica altresì, ricorrendone l'ipotesi, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia pubblicata, nei modi di legge, all'Albo Pretorio del Comune e sia contestualmente comunicata a:

Prefetto di Firenze

Questore di Firenze

Arma dei Carabinieri di Castelfiorentino

Guardia di Finanza di Castelfiorentino

Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e del Comune di Castelfiorentino

### **RENDE NOTO CHE**

L'atto sarà inviato al corpo di P.M per la cura della sua attuazione.

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 29/06/2023

**IL SINDACO**

**FALORNI ALESSIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)